

PROF. FRANCESCO SALERNO (Università degli Studi di Ferrara)

Tutela internazionale e limiti del diritto all'autodeterminazione per il potenziamento bio-tecnologico della propria persona

Nel diritto internazionale sui diritti umani non vi è una norma specifica che tuteli la volontà dell'individuo all'utilizzo spontaneo delle bio-tecnologie per il potenziamento della propria persona. La sua rilevanza si può però assumere dalla struttura "aperta" che caratterizza gli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani e che li rende in vario modo permeabili alla emergenza di interessi o valori inespressi nel testo del singolo trattato perché comunque compresi negli scopi e nei principi che lo sorreggono. A titolo paradigmatico, e non solo per le caratteristiche di questo nostro incontro, l'analisi va incentrata sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Questo strumento riveste una posizione di assoluto rilievo nel panorama complessivo sui diritti umani soprattutto per il ruolo che vi svolge la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sua opera di interpretazione autonoma in chiave evolutiva in relazione alla presenza di nuovi bisogni di tutela. La capacità del giudice europeo di "leggere" questa dinamica sociale e di razionalizzarla nella cornice normativa della Convenzione rendendola effettiva spiega la straordinaria richiesta di "accesso" alla sua giurisdizione, che finisce col piegare a propri fini l'originario contenuto della tutela aggiornandone la portata anche modificando – se necessario – la precedente giurisprudenza. Per sviluppare tale approccio, la Corte "dialoga" sia con i sistemi giuridici nazionali, sia con altre fonti normative internazionali. L'opera di "fertilizzazione" del testo convenzionale avviene nell'ambito della CEDU in entrambi i casi, senza che il carattere incisivo di tale evoluzione dipenda necessariamente dalla convergenza dei due "indicatori". Per formalizzare questo dato normativo può sovvenire la determinazione degli Stati parti di integrare lo strumento convenzionale con altri strumenti in cui si espande la tutela dei diritti umani. Ne è una manifestazione proprio nel campo che interessa l'argomento in esame la Convenzione di Oviedo del 1997 sulla protezione dei diritti umani e la dignità della persona umana nel campo della bio-medicina, cui hanno fatto seguito ben tre Protocolli addizionali (1998, 2002, 2005). Ne emerge in "sistema Oviedo" che interagisce sotto diversi profili con la CEDU canalizzando in chiave evolutiva anche il significato delle sue disposizioni.

E' in questo quadro di "principi" che va ricondotto il diritto all'autodeterminazione della persona umana: tale enunciazione non è oggetto di alcuna prescrizione convenzionale ma la si ricava dal combinato disposto degli articoli 2 e 8 della CEDU fino ad essere codificata puntualmente nel "sistema Oviedo". La tutela del diritto all'autodeterminazione implica l'opportunità di scelte che non possono però essere illimitate in quanto l'individuo deve comunque misurarsi con il quadro complessivo di valori garantiti dal "sistema Oviedo" e dalla stessa CEDU. Esistono invece vasti margini sul modo in cui "qualificare" la propria vita, o meglio la propria identità personale. In tal senso sono stati radicali gli sviluppi dell'art. 8 della CEDU fino a tutelare il diritto al transessualismo inizialmente negato e poi assorbito nella sfera di garanzia. Resta però da stabilire se la CEDU e il "sistema di Oviedo" limitino questo processo di autodeterminazione. Dal Protocollo del 1998 si evince il divieto di clonazione di esseri umani. Non sembra che se ne possa ricavare come inevitabile corollario il divieto per il ricercatore di realizzare un automa senziente, in altri termini un robot che non sia un semplice artefatto ma esso stesso artefice del proprio volere. Si tratta di una materia tuttora estranea al diritto internazionale anche perché implica una prospettiva definitoria inedita non potendo certo inquadrare una creatura del genere nella categoria dell'essere umano, ancorché provvisto di tessuti o di organi a composizione cellulare di provenienza umana o modellati su di essa. Mancando però divieti espressi nella CEDU, perdura la libertà degli Stati sia pure condizionata dagli obblighi che essi hanno in tema di tutela della persona umana e soprattutto della sua integrità come si vedrà più avanti. Tornando alla prospettiva propria dell'art. 8 della

CEDU, non vi è una differenza di rilievo tra l'autodeterminazione dell'individuo a modificare il proprio sesso per ragioni che non siano propriamente definibili come patologiche e un'analoga forma di autodeterminazione che miri a creare condizioni irreversibili di potenziamento della propria persona attraverso l'ausilio bio-tecnologico. In entrambi i casi il supporto della tecnologia sovviene a sostegno di semplici scelte individuali non supportate da considerazioni di necessità patologica. Astrattamente, quindi, il principio dell'art. 8 è idoneo a comprendere anche la seconda tipologia di scelte.

Si tratta di valutare se questa possibile espansione della sfera di autodeterminazione della vita privata sia compatibile con il sistema di valori complessivo cui si riferisce il sistema di garanzie della CEDU. I limiti da questa posti riguardano principalmente finora il diritto dell'individuo di invocare il proprio diritto alla vita privata autorizzando o meglio sollecitando manipolazioni biotecnologiche destinate ad avere un impatto irreversibile sullo stesso DNA con riflessi che potenzialmente possono riguardare l'intero genere umano. In tal caso va anzitutto rispettata la sfera di autodeterminazione della persona interessata dall'intervento con una informazione piena dell'intervento e delle sue conseguenze che lo renda consapevole della scelta da esprimere (art. 5 Oviedo). Più in generale gli interventi bio-medici devono essere rispettosi dell'integrità dell'essere umano (art. 15 Oviedo, art. 1 Protocollo 2002), dell'interesse generale del genere umano (art. 2 Oviedo, art. 3 Protocollo 2005) anche per preservare i diritti delle generazioni future (Preambolo Oviedo). Con questo tipo di enunciazioni si affaccia un principio di precauzione volto a preservare l'identità e l'integrità genetica dell'essere umano in una prospettiva inter-generazionale. Un simile principio non preclude del tutto ricerca, sperimentazione ed applicazione pratica di innovazioni biotecnologiche sul corpo umano, ma ne impone una verifica puntuale e costante per non esporre – in base alle conoscenze attuali - la stessa razza umana al rischio di conseguenze pregiudizievoli imprevedibili. Il bilanciamento di questo principio con le aspettative individuali all'affermazione della propria personalità (principio di autonomia) andrebbe configurato nel senso che il primo si flette a favore del secondo quando si attenua o è assente la dimensione intergenerazionale. Un simile principio non preclude del tutto ricerca, sperimentazione ed applicazione pratica di innovazioni biotecnologiche sul corpo umano, ma ne impone una verifica puntuale e costante per non esporre – in base alle conoscenze attuali - la stessa razza umana al rischio di conseguenze pregiudizievoli imprevedibili. Ma il "sistema Oviedo" rappresenta altresì uno sviluppo quasi fisiologico di principi già sottostanti alla CEDU ed in particolare al suo art. 8. Sotto questo profilo gli strumenti convenzionali perseguono una maggiore tutela della dignità umana nell'ambito dello stesso processo di autodeterminazione nel campo bio-tecnologico e quindi precludono manipolazioni che la stessa persona autorizza sul suo corpo suscettibili di alterare radicalmente i suoi connotati umani.